

diritto amministrativo *elettronico*

Quaderni del DAE

Rivista di Diritto Amministrativo Elettronico

...

Diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata
Francesco Giuseppe Catullo

...

2002

diritto amministrativo
elettronico

1. Dall'avvento dell'informatica e della telematica nella pubblica amministrazione¹ può originarsi un nuovo tipo di rapporto tra apparato amministrativo e diritto penale² e derivare un nuovo impegno per lo studioso del diritto nella sua opera di qualificazione giuridica di fatti che si presentano con inedite modalità di lesione.

Oggetto delle seguenti note è la ricerca del *quid novum* che interessi il penalista.

2. Affrontare problematiche senza l'aiuto della casistica è attività rischiosa che si espone alla critica ogni volta che il verificarsi di un caso concreto falsifica la teoria entro cui inizialmente risultava compreso. Pertanto per l'analisi della relazione tra diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata è preferibile individuare principi generali e criteri guida da invocare per la soluzione di questioni inedite anziché cercare nel dettaglio singole fattispecie criminali per spiegare i "fatti" che la tecnologia potrebbe agevolare nel loro compimento.

L'indagine, oltre alla tradizionale categoria dei "reati contro la pubblica amministrazione"³, ne ipotizza una seconda, rinnovata dall'elemento telematico, che prospetterebbe all'interprete delle varianti e delle novità rispetto alle consuete modalità attraverso cui viene leso il bene del buon andamento della pubblica amministrazione.

In attesa del complesso processo di informatizzazione dell'amministrazione pubblica, il pensiero corre alla domanda se dal suddetto cambiamento possano seguire innovative sfide per il diritto sanzionatorio e la risposta sarebbe da rinvenire nella relazione tra diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata.

Essendo presupposti della precedente relazione i rapporti tra pubblica amministrazione e telematica e tra diritto penale e telematica, l'*incipit* del presente studio deve risolversi nell'analizzare i modi attraverso cui la cibernetica modifica la realtà sottostante ai tradizionali reati descritti nel libro secondo del codice penale e a tutte le altre ipotesi incriminatrici presenti nel codice, che astrattamente possano trovare applicazione in settori pertinenti alla cosa pubblica telematizzata.

Laddove, infatti, l'informatizzazione lascia inalterati o non rinnova significativamente le consuete modalità di lesione del bene dell'amministrazione pubblica, non si presenterebbero per il diritto penale i nuovi settori di pertinenza che costituiscono l'oggetto di questa relazione.

Per fare degli esempi, la maggior parte delle note fattispecie delittuose poste in essere dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione come il peculato, la malversazione, la concussione, la corruzione e l'abuso di ufficio, nonostante l'informatizzazione dell'apparato pubblico, verosimilmente continueranno a

¹ Knapp V., *L'applicabilità della cibernetica al diritto*, Einaudi, Torino, 1978, 23 ss., che nel 1963 proponeva la possibilità di utilizzare la cibernetica nell'ambito sociale e spiega come i calcolatori possano svolgere e sostituire determinate attività umane nell'ambito delle funzioni dello Stato e del diritto. La prospettiva ottimistica dell'Autore confidava nel rapporto tra la cibernetica, intesa come scienza che si occupa dell'organizzazione, della comunicazione e dell'elaborazione delle informazioni e il diritto inteso quale strumento di gestione sociale, anche se una componente più realistica lo induceva ad affrontare criticamente sia la possibilità che la scienza riuscisse a gestire le molteplici ed eterogenee componenti del *management* della società, sia che i calcolatori potessero ripercorrere le vie della logica dialettica proprie del ragionamento umano. In riferimento a quest'ultimo punto, l'A. sottolineava come "il sistema complesso degli stadi della volontà e dei rapporti volitivi non potesse essere completamente tradotto in parametri esprimibili matematicamente (ossia logicamente)".

² Pedrazzi C., *Problemi e prospettive del diritto penale dell'impresa pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 3; Conso G., *Macchine elettroniche e nuove prospettive giuridiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 672, che saluta favorevolmente le possibilità offerte dalla tecnologia informatica: "la macchina stimola l'uomo a conquiste crescenti, sollecitando la sua intelligenza ed appellandosi alla sua socialità".

³ v. Bricola F., *Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali*, in *Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, Jovene, Napoli, 1972, vol. VI, 121; Tagliarini F., *Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale*, Giuffrè, Milano, 1973.

perfezionarsi secondo i consueti schemi giurisprudenziali. Ossia, in altri termini, l'ingerenza dell'informatica nel suddetto settore si presenterebbe con forme tali da non impegnare l'interprete in un più arduo lavoro di qualificazione giuridica rispetto a quello in cui tradizionalmente è occupato quando viene chiamato a spiegare, attraverso le categorie di cui agli artt. 314, 316 bis, 317, 318, 319, 323 c.p., fatti umani che si consumano nella realtà materiale.

Anche se il delitto del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio è perfezionato attraverso percorsi cibernetici, non per questo si deve credere che l'elemento telematico apporti sempre alle tradizionali categorie penalistiche contributi innovativi sufficienti a modificare le note forme in cui il dolo o la colpa del soggetto agente trovano espressione. Il pubblico ufficiale che si appropria del denaro o della cosa mobile pubblica, che possiede o che ha in disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio attraverso una digitazione informatizzata, non pone in essere una condotta rilevante per il "diritto penale delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet", così come poca importanza ha la condotta di chi per compiere un atto del suo ufficio accetta per via e-mail la promessa di una retribuzione non dovuta.

In sintesi, l'argomentazione che precede è valida per tutti i casi in cui l'elemento telematico non costituisce un *novum* secondo le tradizionali categorie penalistiche tale da alterare le modalità di condotta attraverso cui il delitto si perfeziona⁴.

Maggiori prospettive per il diritto penale si dischiudono, invece, quando l'attenzione dell'interprete si indirizza verso le fattispecie che descrivono le condotte dei privati che agiscono contro la pubblica amministrazione o verso alcune ipotesi di crimini informatici introdotte dalla legge 23 dicembre del 1993 n. 547 o da altri e recenti interventi legislativi di settore.

3. La telematizzazione dell'amministrazione pubblica implica sia vantaggi nella misura in cui permette al privato cittadino di accedere al servizio pubblico con maggiore snellezza e velocità senza limitazioni di orari di ufficio⁵, sia svantaggi nella misura in cui rende il bene pubblico espugnabile dall'esperto informatico attraverso percorsi alternativi e più accessibili rispetto a quelli offerti nella dimensione materiale.

L'ammodernamento della cosa pubblica non aggrega consenso verso la tutela di un nuovo bene giuridico, ma facilita l'aggressione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione attraverso innovative modalità di lesione.

Il reato, concretandosi in una modalità di lesione⁶, apre prospettive all'interprete penale ogni volta che per il suo perfezionamento vengono a prospettarsi vie alternative per il conseguimento dell'illecito scopo. Segue che mentre per il pubblico ufficiale, o per la persona incaricata di un pubblico servizio, la telematica rappresenta soprattutto un "mezzo" alternativo per portare a termine le delittuose condotte descritte nel capo I del titolo secondo del codice penale dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione, per il privato cittadino la telematica dischiude, invece, vie tecnologiche per realizzare innovative "modalità" di offesa del bene della cosa pubblica.

⁴ v. Catullo F.G., *Diritto penale e Internet*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di Cassano G., Ipsoa, Milano, 2002, 1399.

⁵ v. Perin M., *Internet e semplificazione amministrativa*, in *Diritto delle nuove tecnologie cit.*, 1263 e ss.

⁶ Per la definizione dell'illecito penale come illecito modale si rimanda a Bricola F., *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Dig.*, 1973, XIX, 50; Gallo M., *L'elemento oggettivo del reato. Appunti di diritto penale*, Torino, 1963, 9; Dean F., *Il rapporto di mezzo a fine nel diritto penale*, Milano, 1967, 87.

La differenza tra le due ipotesi risiede, pertanto, nella distinzione tra “mezzo” e “modalità”⁷. Bisogna però premettere che al fine della presente argomentazione sono da considerarsi “mezzo” solo quegli strumenti utilizzati per il conseguimento del delittuoso fine, che non alterano le forme descritte dalla fattispecie incriminatrice per le circostanze in cui se ne fa uso e attraverso cui il delitto si consuma. Per fare un esempio, cagionare la morte di un uomo con una rivoltellata, con una pugnalata o con una sassata è indifferente per l'art. 575 c.p.. Il mezzo utilizzato per conseguire il fine, infatti, non altera la modalità di condotta: l'aggressore affronta o sorprende la vittima. Diversamente, l'utilizzazione di una sostanza velenosa o altrimenti insidiosa per cagionare la morte di un uomo costituisce un'aggravante ai sensi dell'art. 577 c.p. n. 2 perché il mezzo adoperato altera anche la modalità di azione: la vittima si fida dell'aggressore che le serve il filtro avvelenato⁸.

Si vedano, comparandole, le fattispecie di cui agli artt. 331 e 340 del codice penale. La prima descrive la condotta dell'esercente imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che interrompe o turba il servizio a cui è preposto; la seconda si riferisce al fatto del privato cittadino che cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio, di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Prospettando entrambe le situazioni nell'ambito della pubblica amministrazione informatizzata, si delinea una realtà penalistica differente.

Il pubblico ufficiale, avendo nella sua disponibilità la tecnologia telematica pubblica, può conseguire l'illecito scopo dell'interruzione del servizio amministrativo sia sospendendolo presso lo “sportello al pubblico” a cui è preposto, sia impedendo al cittadino l'accesso virtuale al medesimo servizio offerto dai terminali informatici della pubblica amministrazione.

Per il pubblico ufficiale la circostanza che il servizio dell'amministrazione si avvalga dei tradizionali canali materiali o degli innovativi mezzi tecnologici non comporta una maggiore difficoltà nel portare a compimento il progetto delittuoso di cui all'art. 331 c.p. Entrambi i sistemi, essendo nella disponibilità del soggetto agente, implicano per quest'ultimo un'eguale difficoltà nella fase esecutiva del reato di cui sopra, mentre la scelta di intraprendere l'illecito proposito attraverso la via telematica, anziché tramite quella tradizionale, comporterebbe vantaggi esclusivamente sul terreno della prova: è ben noto, infatti, come nel mondo virtuale è più facile disperdere le tracce dell'esperienza criminosa.

La differenza dell'aggressione al bene pubblico attraverso il mezzo materiale o quello telematico si sostanzia non tanto nelle modalità attraverso cui viene a perfezionarsi il delitto di cui all'art. 331 c.p., ma nel reperimento delle prove atte a sostenere le alternative ipotesi accusatorie.

In sintesi, quando l'informatizzazione rinnova con il proprio contributo di tecnologia l'apparato amministrativo, fornisce al pubblico ufficiale o all'esercente del pubblico servizio un “mezzo” più efficace per

⁷ Pedrazzi C., *Odierna esigenza economica e nuove fattispecie penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 1102 che, pur affrontando una diversa questione rispetto a quella dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, evidenzia le differenze che intercorrono tra mezzo della condotta e modalità della stessa. L'A., comparando fattispecie penali da contenuti tecnici con quelle con contenuti economici, sottolinea come “mentre i parametri tecnici (...) servono per lo più a definire un elemento marginale e statico della fattispecie (solitamente l'oggetto materiale o lo strumento della condotta), ai concetti economici si fa ricorso per caratterizzare la sostanza stessa della condotta criminosa, per descriverne la dinamica. Si tratta dunque di un contributo assai più impegnativo alla costruzione della fattispecie”.

⁸ Delogu T., *Lo “strumento” nella teoria generale del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1974, 275, che mette in evidenza il rapporto che intercorre fra lo strumento quale parametro di disvalore di condotta ed il ruolo ad esso assegnato nel quadro di una fattispecie data: “... anche a parità di disvalori di evento, l'impiego di un dato strumento a delinquere può essere considerato una modalità esecutiva che accentua esclusivamente il disvalore di condotta, tuttavia aumentando per ciò solo la gravità del reato”.

garantire il buon funzionamento della macchina pubblica, ma non gli dischiude "modalità" alternative per ledere il bene giuridico pubblico.

Diversa è la situazione che si prospetta al privato cittadino intento a interrompere un ufficio o servizio pubblico amministrato dalla tecnologia telematica ai sensi dell'art. 340 del codice penale. In questo caso, infatti, il soggetto agente è un utente della pubblica amministrazione che può avvalersi di un servizio la cui gestione è affidata a pubblici ufficiali o a esercenti di un pubblico servizio. Al presunto contravventore dell'art. 340 c.p. l'informatizzazione della pubblica amministrazione si presenta nelle forme di una realtà virtuale diversamente profanabile rispetto a quella materiale.

Per fare un esempio, l'interruzione di un ufficio pubblico da parte di un privato potrebbe avvenire materialmente serrando con una grossa catena le porte d'ingresso della casa comunale, virtualmente oscurando le pagine *web* della medesima amministrazione. Entrambe le ipotesi sono finalizzate a interrompere l'esercizio di un ufficio pubblico ma, per il soggetto agente, la realizzazione della prima fattispecie implica difficoltà e rischi diversi rispetto a quelli che si interporrebbero nella realizzazione della seconda.

Alle rinnovate forme attraverso cui il delitto di cui all'art. 340 c.p. si esterna nella realtà materiale deve corrispondere una pertinente componente psicologica dell'agente atta a sostenerle⁹.

Questo significa che l'informatizzazione della pubblica amministrazione, in relazione alla fattispecie di "Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità" posta in essere dal privato cittadino, può dar vita ad autonome ipotesi delittuose caratterizzate da manifestazioni di tipicità oggettiva e soggettiva che per le loro specificità possono impegnare il legislatore nella formulazione di una disciplina *ad hoc*.

Come si è provveduto a coniare accanto al reato di "violazione di domicilio" la fattispecie di "accesso abusivo ad un sistema informatico", che del primo rappresenta l'alternativa telematica alla lesione dell'"invioabilità" domiciliare¹⁰, così si è portati a presumere che il legislatore possa far seguire al delitto di cui all'art. 340 c.p. un'ipotesi *bis* informata dall'elemento tecnologico.

Sebbene sia probabile che, nonostante la diversità con cui si può interrompere l'ufficio o il servizio pubblico con modalità virtuali oppure materiali, entrambe le ipotesi vengano sanzionate con un medesimo trattamento edittale¹¹, sarebbe tuttavia necessario per il legislatore differenziarle in autonome fattispecie delittuose in virtù dell'insegnamento secondo cui al centro dell'interesse penalistico più che l'evento vi devono essere le modalità dell'azione¹².

⁹ Donini M., *Teoria del reato. Una introduzione*, Cedam, Padova, 1996, 184, il quale spiega come il variare del sostrato di fatto della tipicità oggettiva modifica non solo il contenuto della tipicità soggettiva, ma con esso anche le sue forme, le sue dimensioni, la sua identità concettuale e criminologica, il suo significato sociale, il peso specifico della tipicità soggettiva e della colpevolezza.

¹⁰ Paziienza F., *In tema di criminalità informatica: l'art. 4 della l. 23 dicembre 1993, n. 547*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 753; Berghella F. Blaiotta R., *Diritto penale dell'informatica e beni giuridici*, in *Cass. pen.*, 1995, 2331 e ss.; D'Aiotti, *La tutela dei programmi e dei sistemi informatici*, in *Profili penali dell'informatica*, Milano, 1994, 68; sul punto vedi anche Catullo F.G., *Fattispecie penali e Internet*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, a cura di Cassano G., cit., 1407, dove, tuttavia, si sottolinea come la necessità di coniare una fattispecie *ad hoc* per la tutela dalle nuove modalità di aggressione all'invioabilità domiciliare ha indotto il legislatore a decodificare in chiave tecnologica le formule espresse dall'art. 614 c.p. attraverso un lavoro non semplice e dai risultati non sempre coerenti.

¹¹ Anche in conformità con quanto è avvenuto per i delitti di cui agli artt. 614 e 615 ter del codice penale, rispettivamente a difesa del domicilio e del sistema informatico e telematico dalle abusive intrusioni.

¹² Welzel H., *La posizione dogmatica della dottrina finalistica dell'azione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, 5.

4. Si è già detto, che nella condotta del privato che interrompe un ufficio o un servizio pubblico attraverso modalità materiali anziché virtuali la differenza non è nell'evento, invariato in entrambe le ipotesi (interruzione di un pubblico servizio), bensì nelle modalità di azione che a quel risultato sono preordinate. Bisogna, allora, soffermarsi sull'azione umana per comprendere meglio in che misura l'informatizzazione della pubblica amministrazione introdurrebbe novità per l'ordinamento penale.

Brevemente: il fatto umano si concreta nel mettere un sistema causale in movimento attraverso la produzione di uno stato iniziale il cui sviluppo, in stati successivi, è governato dalle leggi della causalità. Compiere un'azione equivale ad attivare lo stato iniziale di un sistema e, dunque, a mettere in movimento un sistema¹³. La condotta dell'uomo si inserisce e condiziona il percorso causale, non cagionando autonomamente modificazioni nella realtà esteriore, bensì arrestando o lasciando svolgere la trama "presa ad oggetto dell'atto di consapevolezza attraverso la rappresentazione di uno scopo"¹⁴. Deriva che il perfezionamento dell'azione umana si ha quando il soggetto agente perde volontariamente o accidentalmente il controllo del divenire causale e le forze causali dirette e governate dall'intenzione umana tornano al loro naturale sviluppo¹⁵.

In virtù di questa spiegazione, l'elemento psicologico del dolo va individuato nell'ultimo atto compiuto dall'agente prima di mettere in moto un processo causale indipendente dai suoi successivi interventi¹⁶.

Se l'azione umana si concreta nell'ultimo atto in cui è rinvenibile l'intenzione diretta a governare e indirizzare il decorso causale, le modalità di azione si diversificano a seconda della resistenza che le trame causali oppongono alla volontà dell'uomo protratta verso lo scopo finale. Non esiste, pertanto, una nozione statica di intenzione che si identifichi nella disposizione preliminare alla quale il prodotto finale più o meno si conformi, bensì una dinamica che si sostanzia nello sviluppo di una serie di momenti intenzionali, comprendenti azioni non compiute, o cancellate, e decisioni di non fare qualcosa o di lasciare qualcosa com'è. Essi rappresentano reazioni alle resistenze che il sistema causale frappone all'intervento intenzionale ed ai mezzi da quest'ultimo utilizzati per conseguire lo scopo finale¹⁷.

A questo proposito si rimanda alla distinzione tra azioni umane che si concretano nel "far qualcosa" (aprire la finestra) da quelle del "far accadere qualcosa" (aprire la finestra per far entrare aria fresca)¹⁸, nelle prime l'intenzionalità governa l'intera condotta, nelle seconde l'intenzionalità si arresta nel momento in cui si attiva un sistema causale non più controllabile da parte del soggetto agente.

¹³ Ricoeur P., *La semantica dell'azione*, Jaca Book, Milano, 1998, 146.

¹⁴ Latagliata R., *La situazione attuale della dottrina finalistica dell'azione*, in *Ind. pen.*, 1991, 288.

¹⁵ Latagliata R., *op. cit.*, 289.

¹⁶ Gallo M., *Dolo*, in *Enc. dir.*, 1964, vol. XIII, 757 secondo cui nelle fattispecie causalmente orientate l'atto tipico è quello rispetto al quale deve essere reperito l'elemento psicologico dell'illecito. "Nelle forme dolose tale atto non può essere che l'ultimo. Ci si raffiguri, infatti, una serie causale costituita da un insieme di comportamenti di un certo soggetto. Questi comportamenti possono essere tutti realizzati per negligenza, forma maggiore o, addirittura, costringimento fisico. Ove, però, l'ultimo di essi sia voluto, nella più rigorosa accezione psicologica del termine, l'intero processo causale diventa proprio dell'agente, legittimando, così, le ulteriori indagini necessarie per accertare la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme".

¹⁷ v. Baxandall M., *Forme dell'intenzione. Sulla spiegazione storica delle opere d'arte*, Einaudi, Torino, 2000, 92 e ss: che pur affrontando la questione dell'intenzione dell'artista, spiega un principio generale valido per ogni azione intenzionale: "... l'intero problema pittorico affrontato dall'artista è in continuo sviluppo, in continuo riassetto. Il mezzo, fisico e percettivo, modifica il problema col procedere del gioco. E in verità è solo con il procedere del gioco che emergeranno alcuni aspetti del problema. E' dunque importante, per apprezzare il quadro e per comprendere l'evoluzione e le mutazioni storiche dello stile, coglierne la dimensione progressiva, di riformulazione e scoperta, di risposta a diversi fatti contingenti, che accompagna, l'azione del pittore".

¹⁸ Ricoeur P., *op. cit.*, 146, riproponendo la tesi di von Wright.

Le condotte illecite che si consumano lungo i percorsi virtuali appartengono alla seconda categoria delle azioni intenzionali, e la parte dell'azione intenta al "fare" è di gran lunga più breve rispetto a quella impegnata nell' "accadere"¹⁹.

Questo vuol dire che quando la volontà umana, trasmessa al sistema, viene tradotta in azione secondo logiche informatiche²⁰ è spersonalizzata dal suo contenuto iniziale, presentando una duplice difficoltà interpretativa: le condotte informatiche e telematiche si concretano in azioni del "far accadere qualcosa"; le condotte informatiche costituiscono una rielaborazione in codici tecnologici della volontà umana. Denotare un'azione che si consuma lungo percorsi cibernetici richiede la conoscenza delle "trame" informatiche e telematiche e lo studio dell'aspetto dinamico dell'intenzione che supera, aggira o si arresta dinanzi agli ostacoli che le suesposte trame le oppongono.

In breve, se l'essenza dell'azione umana consiste nel fatto che l'uomo, in certi limiti, può anticipare con il pensiero le possibili conseguenze del suo intervento nel mondo esteriore e che tale anticipazione abbraccia: 1) il fine perseguito, 2) i mezzi adoperati, 3) le conseguenze secondarie collegate all'impiego dei mezzi stessi²¹, significa che a seconda "del mondo esteriore" su cui l'agente interviene, cambiano le forme della tipicità oggettiva e soggettiva che sono indirizzate al perseguimento del delittuoso fine.

A questo punto, si possono riprendere le argomentazioni dell'esempio iniziale che, comparando le fattispecie descritte dagli artt. 331 e 340 del c.p., evidenziava la differenza tra "mezzo" e "modalità".

L'intenzione del pubblico ufficiale rivolta a interrompere un servizio pubblico o di pubblica necessità a cui risulta preposto non incontra l'opposizione del sistema causale sul quale interviene, né se opera nella realtà materiale, né se opera in quella virtuale. Entrambi i sistemi, infatti, essendo nella disponibilità dell'agente gli oppongono una medesima resistenza insufficiente a differenziare le forme attraverso cui la forza interiore, che su di essi insiste, si esterna. Diversamente accade per il privato cittadino motivato dall'intenzione di interrompere un ufficio, o servizio pubblico o un servizio di pubblica necessità. L'azione di quest'ultimo si rivolge a superare i diversi ostacoli e opposizioni che i sistemi materiali e virtuali gli frappongono nel conseguimento del risultato finale. A seconda delle prove a cui l'impresa dell'agente sarà sottoposta risulterà modificato il contenuto interno ed esterno della tipicità che differenzia una fattispecie delittuosa dall'altra. Mentre nell'ottica dell'art. 331 c.p., l'informatizzazione della P.A. fornisce al pubblico ufficiale semplicemente un nuovo "mezzo" per conseguire il tradizionale fine illegale, in quella dell'art. 340 c.p. il medesimo intervento della tecnologia dischiude al privato nuove "modalità" di lesione del bene pubblico.

Dimostrata la relazione intercorrente tra il sistema causale sui cui l'agente agisce e le rispettive modalità di condotta poste in essere per il raggiungimento dello scopo illecito, è impegno del legislatore penale, in rispetto del principio di tassatività²², intervenire per la disciplina di quelle ipotesi in cui il sistema causale

¹⁹ v. Catullo F.G., *Diritto penale e Internet*, cit., 1396.

²⁰ Galdieri P., *Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico*, Giuffrè, Milano, 1997, secondo cui in tema di accertamento dei crimini informatici una delle maggiori difficoltà risiede nel fatto che la volontà, intenzionale o negligente, non produce direttamente l'evento, ma lo stesso trae origine dal come la volontà medesima è stata trasmessa al sistema informatico o telematico e da come questo l'ha tradotta in azione.

²¹ Welzel H., *op. cit.*, 6.

²² Fiandaca G.-Musco E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 1999, 66, che specificano come, essendo la tutela penale tendenzialmente apprestata soltanto contro determinate forme di aggressione ai beni giuridici, è necessario che il legislatore specifichi con sufficiente precisione i comportamenti che integrano siffatte modalità aggressive; Sul punto vedi anche Palazzo F., *Il principio di determinatezza in diritto penale*, Padova, 1979, 171.

telematico o informatico condizioni, modificandole, le forme di manifestazione di reato da come risultano descritte e previste dalle tradizionali fattispecie incriminatrici.

5. Mentre è pacifico il processo di informatizzazione dell'apparato pubblico²³, incerto resta il ruolo che sarà assolto dal diritto sanzionatorio in relazione a nuovi casi che la tecnologia applicata all'amministrazione presenterà all'interprete penale.

Al centro dell'attenzione della relazione "diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata" vi è, pertanto, la figura del giudice²⁴ con la sua discrezionalità intenta nella difficile opera di individuazione del diritto. L'inedito caso concreto sollecita l'intuizione del giudicante che, armato delle categorie di cui dispone, cerca di giustificare la propria scelta²⁵.

Sono numerosi i precedenti giudiziari che hanno visto impegnata la magistratura a spiegare fattispecie consumatesi su beni informatici o per mezzo di modalità informatiche attraverso le tradizionali descrizioni codicistiche²⁶. Per il progresso della scienza giuridica, l'utilità di tale impegno risiede nello stimolo che la suesposta casistica ha per il legislatore puntuale a perfezionare il dettato legislativo, adeguando il precetto penale al mutamento sociale e tecnologico²⁷.

Considerate le argomentazioni riguardanti il reato come "modalità di lesione", solo a titolo di esercizio interpretativo, si può prevedere che l'informatizzazione possa aggiungere aspetti innovativi in fattispecie delittuose come quella di cui all'art. 345 c.p. che descrive le "offese all'Autorità mediante danneggiamento di affissione" nella misura in cui si verifichi il caso di chi, per disprezzo verso l'Autorità, oscuri o cripti una pagina *web* dell'amministrazione stessa. Così come, ai sensi dell'art. 420 c.p. secondo comma, perfezionerebbe il delitto di "attentato a impianti di pubblica utilità" chiunque commetta un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici della pubblica amministrazione, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

²³ Iaselli M., *Lo stato di informatizzazione della P.A. in Italia: problemi giuridici*, in *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, cit., 1288 e ss.

²⁴ Hassemer W., "Se volete che il diritto conquisti il primato, è necessario istituire un tribunale" *La giurisdizione della Paulskirche e la nostra*, in *Ars Interpretandi*, 2000, 200, per il quale il diritto non può essere ricavato da una realtà data, ma costituisce il risultato della lotta e dell'accordo; esso in tal senso non ci precede, ma ci viene affidato. Il diritto inoltre non può essere dedotto da principi sovraordinati, ma viene creato – assieme a quegli stessi principi – da coloro che intendono essergli soggetti. Se queste considerazioni sono corrette, allora la questione della giurisdizione guadagna il centro della vita comune, catalizzando l'attenzione del costituente.

²⁵ Minda G., *Teorie postmoderne del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2001, 413, che descrive il passaggio dalla concezione dell'autonomia del diritto rispetto alla prospettiva neutrale di un osservatore critico, a quella del soggetto che interpreta e crea il ragionamento giuridico: "scegliere la risposta "migliore" ai problemi giuridici richiede domande e giudizi tattici riguardanti i valori adottati dal decisore molto più che la ricerca del cosiddetto argomento migliore".

²⁶ cfr. Cort. App. Torino, 29.11.1990, Vincenti, in *Foro it.*, 1991, II, 228, che applica la fattispecie di cui all'art. 635 c.p. (Danneggiamento) alla condotta di chi, mediante una serie di istruzioni indirizzate al calcolatore elettronico, cancelli o alteri alcuni programmi applicativi contenuti su supporti magnetici; tre anni più tardi dalla suddetta decisione seguirà la l. 23.12.1993, n. 547 che introdurrà la fattispecie di nuovo conio "Danneggiamento di sistemi informatici e telematici" *ex art.* 635 bis c.p.; Trib. Rovereto, 02.02.01 Trenti, in *Giur. mer.*, 2001, 405, secondo cui integra il reato di turbata libertà dell'industria e del commercio, di cui all'art. 513 c.p., la condotta di chi inserisca nel codice sorgente del proprio sito Internet, attraverso il quale pubblicizza il proprio prodotto commerciale, parole chiavi direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente; ed ancora Trib. Teramo, sez. dist. di Giulianova, 06.02.2002, Pinto, in *Dir. e prat. soc.*, 2002, n. 6, 77, con nota di Cassano G.-Catullo F.G., che ritiene consumata l'ipotesi diffamatoria su Internet solo nel momento in cui si prova che vi siano stati accessi al sito mediante il quale vengono diffuse le affermazioni lesive della reputazione.

²⁷ Hassemer W., *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, in *Ars Interpretandi*, 1997, 183; secondo cui per il perfezionamento della scienza giuridica è molto produttivo analizzare i "perfezionamenti" della legge orientati dalla valutazione delle scelte giudiziali. "Tali perfezionamenti sono l'esito di una volenterosa strategia di adattamento del farraginoso sistema giudiziario ai veloci mutamenti sociali; a tal fine i giudici usano la legge più come uno stimolo che come un limite nell'individuazione del diritto".

Numerose ancora potrebbero essere le ipotesi di falsificazione e contraffazione attraverso il *web* dell'apparato pubblico commesse e dal privato, ai sensi dell'art. 467 e ss. c.p. (Contraffazione di sigilli, di pubbliche autenticazioni, di pubbliche certificazioni, ecc.), e dal pubblico ufficiale ex artt. 476 e 477 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative). Come del resto, sempre per l'informatizzazione della P.A., deve considerarsi attuale il precetto dell'art. 615 ter c.p. che descrive l'ipotesi di "accesso abusivo di un sistema informatico o telematico" quando l'*extraneus* si infiltra nel sistema telematico amministrativo. Senza contare, poi, le frequenti aggressioni a cui la riservatezza sarà sottoposta, se un abile esperto informatico riuscirà ad accedere alle informazioni contenute nei documenti amministrativi accessibili via Internet.

6. Si è avuto modo di constatare in queste brevi pagine che con l'informatizzazione della P.A. la nostra società si trova di fronte a problemi di tipo nuovo che invocano l'impegno del giurista.

Alla questione iniziale riguardante il rapporto tra diritto penale e pubblica amministrazione informatizzata se ne aggiunge un'altra: la soluzione penale di fatti nuovi implica una nuova morale?

Alcuni²⁸ credono di sì, altri, invece, prevedono più che una nuova morale una capacità di "applicare" principi morali noti a situazioni problematiche di tipo nuovo²⁹.

Tra le due possibilità sembra da preferire la seconda, nella misura in cui si evidenzia che l'intervento del diritto penale sull'apparato pubblico si legittima esclusivamente in forza di un giudizio pratico che non necessita di una nuova morale quanto piuttosto di valutare situazioni di tipo nuovo a partire da principi noti.

Concludendo, pure se il suddetto giudizio pratico può attivarsi all'interno di uno spazio predefinito dal giudizio morale, si deve convenire che quest'ultimo rimane invariato nei confronti delle modalità di lesione che si prospetterebbero in seguito all'informatizzazione della pubblica amministrazione.

²⁸ Jonas H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, tr. it. Einaudi, Torino, 1990.

²⁹ Hoffe O., *Nuovi compiti della facoltà di giudizio. Per il reperimento i principi universali di fronte ad esigenze di tipo nuovo*, in *Ars Interpretandi*, 1996, 33.